

**Presidente.** Rimane così approvato il capitolo 26.

*Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.* — Capitolo 27. Regie Università ed altri Istituti universitari — Personale (*Spese fisse*) — Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti — Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari — Propine in supplemento della soprattassa d'esame (Regio Decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 serie 3<sup>a</sup>), lire 7,508,269. 79.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi

**Picardi.** Io credo che sia, se non la prima, almeno una delle poche volte in cui discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, al capitolo *Università* nessuno chieda al ministro quali sono le sue idee sulla riforma universitaria.

*Voci.* C'è la legge.

**Picardi.** Precisamente per questo! Ed io non chiedo al ministro le sue idee appunto perchè in esame presso la commissione parlamentare esiste il disegno di legge sulla riforma dell'insegnamento superiore.

Della presentazione gli do lode e lode sincera, e dirò anche non sospetta, non perchè questa lode gli venga da avversario politico, ma perchè, ed egli lo sa, il disegno di legge presentato risponde pienamente a quelle che da lunghi anni sono state le mie tendenze; ed ho sempre creduto, come lui, che solo modo di tentare una riforma degli studi superiori in Italia, sia quello di introdurre come soffio vitale il principio economico della concorrenza tra professore e professore, tra Università e Università. Concordi tutti in questo fine, vedrà poi la Camera se il disegno di legge nel modo come è presentato risponda perfettamente allo scopo; se qualche emenda bisognerà recarvi, se l'autonomia debba essere triplice, intera, immediata com'è proposta nel progetto; o se si debba procedere a gradi nell'emancipazione di questi istituti.

A me quello che preme (e non credo con questo di anticipare nessuna discussione) si è di richiamare l'attenzione del ministro e della Camera sopra un lato modesto, ma importante, che sarà condizione essenziale perchè quella legge sia approvata e applicata. Ed è un lato della questione, al quale credo bisogna pensare da ora.

L'articolo primo del disegno di legge sulla

riforma universitaria proclama il principio che le Università ed Istituti superiori acquisteranno carattere di enti morali, saranno capaci di patrimonio, e per vivere riceveranno dallo Stato una dotazione stabile, un assegno fisso sulla base, come si esprime l'articolo, e come molte volte l'onorevole Baccelli si è espresso, dell'*uti iure possidetis*, vale a dire sulla base dello stato di dritto, e non dello stato di fatto: e questa dotazione dovrà essere stanziata a cominciare dal bilancio prossimo, che sarebbe il primo a risentire gli effetti della nuova legge. E come vede, onorevole Baccelli, con questo io formo il doppio augurio, che la sua legge venga presto in discussione e che sia approvata.

Il primo articolo della legge significa dunque che, se non nel bilancio 1895-96, certamente nel 1896-97 vi sarà lo stanziamento delle dotazioni, in guisa da rispondere non allo stato di fatto, cioè non alla spesa attuale ma a quella a cui tutte le Università e gli Istituti superiori avrebbero diritto, sia in base alle leggi generali dello Stato, che regolano la materia, sia in base alle leggi che hanno approvato i contratti con gli enti locali, per i quali si consentiva il pareggiamento di alcuni Istituti superiori.

Or è di un'evidenza indiscutibile, la quale diventa evidenza documentale per il ministro della pubblica istruzione, che ha i mezzi di accertare la cifra e la misura di questa differenza, che per tramutare gli stanziamenti attuali in questi tali stanziamenti di diritto ci vogliano somme e somme non lievi.

Facendo un calcolo approssimativo delle condizioni in cui si trova l'Università di Messina, che certo è quella che io conosco di più, (e credo che su per giù, tutte le altre, e specialmente quelle pareggiate di recente, si trovino nelle stesse condizioni) occorrerebbe, perchè la legge del contratto di pareggiamento riceva la sua piena esecuzione (ed è questo in fondo l'oggetto delle mie parole) che lo Stato spenda annualmente almeno altre 25,000 lire per il personale ed altre 25,000 lire per il materiale scientifico e per i gabinetti, vale a dire che per questa sola Università, la dotazione ordinaria dovrebbe accrescersi di altre 50,000 lire.

È stata una necessità di cose superiore alle buone intenzioni, ai retti propositi del ministro, quella che ha fatto ritardare l'adempimento di una obbligazione non solamente legale ma contrattuale che lo Stato aveva as-